

Codice A1604B

D.D. 7 giugno 2021, n. 358

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili - denominate Bosone, Cabre 1 e Cabre 2 - ubicate nel Comune di Canischio (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 358/A1604B/2021

DEL 07/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili - denominate Bosone, Cabre 1 e Cabre 2 - ubicate nel Comune di Canischio (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del servizio acquedottistico per il Comune di Canischio (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 17 febbraio 2021, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 38 del 17 febbraio 2021 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. delle seguenti tre sorgenti che ricadono nel territorio del medesimo Comune di Canischio, in una fascia altimetrica compresa tra 880 e 1.072 metri s.l.m.:

- *Bosone* - particella catastale n. 662 del foglio di mappa n. 4 - quota 880 metri s.l.m.;
- *Cabre 1* e *Cabre 2* - particella catastale n. 358 del foglio di mappa n. 5 - quota 1.065 e 1.072 metri s.l.m..

Le aree di salvaguardia delle suddette sorgenti risultano attualmente perimetrare con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*. Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

La sorgente *Bosone* è situata a Ovest del concentrico principale di Canischio, in corrispondenza di un settore montano boscato, in sinistra idrografica di un corso d'acqua minore affluente di sinistra del torrente Gallenca, lungo un versante che immerge verso Sud ed è caratterizzato da un'acclività di circa 20°. Il riferimento per il titolo all'uso della sorgente è la determinazione della Città Metropolitana di Torino n. 463-26116 del 22 agosto 2011.

Le sorgenti *Cabre 1* e *Cabre 2* sono situate a breve distanza tra loro a Nord Ovest del concentrico principale, anch'esse in corrispondenza di un settore montano boscato, in sinistra idrografica di un corso d'acqua minore affluente di sinistra del torrente Brovino, lungo un versante che immerge verso Est ed è caratterizzato da un'acclività di circa 20-30°.

Nel dettaglio, dal punto di vista geologico, i settori di versante ove sono ubicate le tre sorgenti sono caratterizzati da un substrato roccioso costituito da gneiss e micascisti riferibili alla Zona Sesia-Lanzo, che affiora, prevalentemente, nei settori più acclivi e lungo le aste torrentizie e che risulta essere spesso alterato nella parte superficiale a causa dell'azione degli agenti atmosferici e delle acque d'infiltrazione nei settori dove sono presenti depositi di copertura. Nel resto del territorio, il substrato roccioso è ricoperto da depositi quaternari di origine glaciale e fluvioglaciale, gravitativa, detritica ed eluvio-colluviale.

In base alle caratteristiche idrogeologiche dell'area in esame, le sorgenti possono essere classificate come *sorgenti per limite di permeabilità definito*, in quanto si collocano in corrispondenza del contatto tra zone a diversa permeabilità (depositi quaternari di copertura permeabili e substrato roccioso impermeabile); tale contatto si sviluppa in maniera coerente con l'andamento della direzione di flusso e, in questo caso, anche con la topografia.

La circolazione idrica sotterranea avviene all'interno dei depositi quaternari, caratterizzati da una permeabilità media, con l'emergenza di una modesta falda idrica in corrispondenza della variazione di pendenza dei versanti, all'interfaccia depositi quaternari-substrato roccioso. Nel contesto idrogeologico in esame, la principale direzione di deflusso idrico sotterraneo segue la linea di massima pendenza dei bacini sottesi dalla sorgente; in sintesi, gli acquiferi che alimentano le sorgenti sono ospitati nei depositi quaternari caratterizzati da una permeabilità media per porosità, che ricoprono il substrato roccioso impermeabile e l'alimentazione è garantita dalle acque piovane e di fusione delle nevi, che si infiltrano nelle coperture quaternarie superficiali.

Per le tre sorgenti in esame, ad oggi, non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo, in quanto non sono installati misuratori di portata e non è stato possibile quindi determinare le caratteristiche idrodinamiche dei sistemi acquiferi alimentanti l'emergenza; in questo caso la normativa prevede che, in assenza di tali dati, occorre procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza dei depositi di origine glaciale e fluvioglaciale, gravitativa, detritica ed eluvio-colluviale, mediamente permeabili, la vulnerabilità degli acquiferi captati è stata considerata elevata e, di conseguenza, le aree di salvaguardia nel seguito definite coincidono con i bacini di alimentazione delle sorgenti e hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgente Bosone:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie di 3.250 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 29.463,87 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 23.938,95 metri quadrati.

All'interno dell'area di salvaguardia non sono stati individuati centri di pericolo; si evidenzia esclusivamente la presenza all'interno della zona di rispetto ristretta di ruderi di edifici (Case Bosone) che non costituiscono una fonte di pericolo per la risorsa idrica captata; inoltre, entro l'area non sono presenti attività agricole intensive e di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche

d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Sorgenti Cabre 1 e Cabre 2:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le scaturigini sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, ha una superficie complessiva di 3.825,37 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa, per una superficie di 32.539,80 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti, per una superficie di 123.797,87 metri quadrati.

La zona di rispetto ristretta e quella allargata sono attraversate da una strada sterrata locale che permette di raggiungere la cima S. Bernardo di Mares, a Nord Ovest delle sorgenti; tale strada non rappresenta una fonte di potenziale pericolo in considerazione soprattutto del fatto che la densità di traffico è estremamente modesta. Inoltre, entro l'area non sono presenti attività agricole intensive e di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“Tavola: 8A – COMUNE DI CANISCHIO - Definizione aree di salvaguardia sorgente Bosone - Estratto cartografia catastale (C.T. Comune di Canischio) - scala 1:2.000”;*
- *“Tavola: 8B – COMUNE DI CANISCHIO - Definizione aree di salvaguardia sorgenti Cabre 1 e Cabre 2 - Estratto cartografia catastale (C.T. Comune di Canischio) - scala 1:2.000”;*

agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *“Torinese”*, con nota in data 22 settembre 2020, ha trasmesso al Comune di Canischio (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle tre sorgenti potabili - denominate *Bosone, Cabre 1 e Cabre 2* - ubicate nel medesimo Comune di Canischio e gestite dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Canischio (TO) - interessato dalle aree di salvaguardia - e l'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 23 ottobre 2020, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, nonostante il contesto nell'immediato intorno delle

sorgenti risulti essere costituito da boschi, privo di antropizzazione, ha identificato all'interno delle stesse alcune minime situazioni di criticità che è necessario mettere in sicurezza mediante adozione di idonee misure, come la verifica delle caratteristiche degli scarichi puntuali dei reflui a servizio dei ruderi di edifici non allacciati alla rete fognaria (Case Bosone) ricadenti nella zona di rispetto ristretta delle sorgenti *Bosone* e delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della strada sterrata locale che permette di raggiungere la cima S. Bernardo di Mares e che interferisce con le zone di rispetto ristretta e allargata delle sorgenti *Cabre 1 e Cabre 2*. Inoltre, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- le zone di tutela assoluta devono essere adibite esclusivamente alle opere stesse ed alle infrastrutture di servizio collegate e, pertanto, devono essere adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di preservarne l'integrità e l'efficienza delle captazioni; l'accesso in tali zone deve essere consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo;
- in relazione ai ruderi di edifici privi di allaccio alla rete fognaria pubblica presenti nella zona di rispetto ristretta della sorgente *Bosone*, è necessario che venga verificata l'assenza di sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli eventuali interventi di messa in sicurezza necessari, in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami;
- sempre in relazione agli stessi ruderi di edifici esistenti deve inoltre essere verificata anche l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- in relazione alla destinazione d'uso agricolo delle aree e quindi al possibile utilizzo delle stesse per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 dello stesso articolo vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette; nelle zone di rispetto ristrette è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- nelle aree di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- le aree di salvaguardia individuate dovranno essere recepite negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

Le aree di salvaguardia proposte ricadono interamente in zone boscate nelle quali non è presente alcun tipo di attività agricola, né di allevamento e/o pascolo intensivo; in assenza di tali attività non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città

Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9, in data 4 marzo 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le tre sorgenti potabili - denominate *Bosone*, *Cabre 1* e *Cabre 2* - ubicate nel Comune di Canischio (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone deve essere consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della strada sterrata locale che permette di raggiungere la cima S. Bernardo di Mares, a Nord Ovest delle sorgenti *Cabre 1* e *Cabre 2* procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Bosone* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile nei ruderi di edifici privi

di allaccio alla rete fognaria pubblica e agli ipotizzabili stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;

- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la determinazione n. 463-26116 del 22 agosto 2011, con la quale la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite la sorgente *Bosone*;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 22 settembre 2020, con la quale è stata trasmessa al Comune di Canischio (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle tre sorgenti potabili - denominate *Bosone*, *Cabre 1* e *Cabre 2* - ubicate nel medesimo Comune di Canischio e gestite dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 23 ottobre 2020 - prot. n. 85584;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 38, in data 17 febbraio 2021, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 17 febbraio 2021 - prot. n. 0000560, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla

qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. Le aree di salvaguardia delle tre sorgenti potabili - denominate *Bosone*, *Cabre 1* e *Cabre 2* - ubicate nel Comune di Canischio (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:
 - *"Tavola: 8A – COMUNE DI CANISCHIO - Definizione aree di salvaguardia sorgente Bosone - Estratto cartografia catastale (C.T. Comune di Canischio) - scala 1:2.000"*;
 - *"Tavola: 8B – COMUNE DI CANISCHIO - Definizione aree di salvaguardia sorgenti Cabre 1 e Cabre 2 - Estratto cartografia catastale (C.T. Comune di Canischio) - scala 1:2.000"*;allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette ed allargate. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.
- c. Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Canischio (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente

provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Canischio - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.


e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Canischio, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della strada sterrata locale che permette di raggiungere la cima S. Bernardo di Mares, a Nord Ovest delle sorgenti *Cabre 1* e *Cabre 2* procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Bosone* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile nei ruderi di edifici privi di allaccio alla rete fognaria pubblica presenti; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nel caso di ristrutturazioni dei fabbricati potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Bosone* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose nei ruderi di edifici presenti; per quanto riguarda i serbatoi esistenti, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre le condizioni di rischio per la risorsa idrica;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato





■ Sorgente Bosone
 Foglio 4 particella 662
 Coord. WGS84/UTM 32N: 387860 E; 5025317 N

Aree di salvaguardia

Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
 Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)
 Zona di Rispetto Allargata (ZRA)
➔ Direzione flusso idrico sotterraneo

SORGENTE BOSONE		
Area di salvaguardia	Foglio	Particelle
ZTA	4	188p. - 189p. - 495p. - 662p.
ZRR	4	150 - 154 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 190 - 191 - 192 - 506 - 594 - 595 - 596 - 137p. - 138p. - 146p. - 152p. - 153p. - 155p. - 185p. - 186p. - 188p. - 189p. - 193p. - 194p. - 495p. - 662p.
ZRA	3	143 - 60p. - 61p. - 62p. - 69p. - 71p. - 142p.
	4	19 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 151 - 391 - 515 - 544 - 4p. - 127p. - 128p. - 129p. - 137p. - 146p. - 149p. - 152p. - 153p. - 514p. - 516p. - 541p. - 545p.





■ Sorgente Cabre 1
 Foglio 5 particella 358
 Coord. WGS84/UTM 32N: 387978 E; 5026629 N

■ Sorgente Cabre 2
 Foglio 5 particella 358
 Coord. WGS84/UTM 32N: 387970 E; 5026637 N

Aree di salvaguardia

Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)

Zona di Rispetto Allargata (ZRA)

➔ Direzione flusso idrico sotterraneo

SORGENTI CABRE 1 E CABRE 2		
Area di salvaguardia	Foglio	Particelle
ZTA	2	60p.
	5	358p.
ZRR	2	57p. - 59p. - 60p. - 61p.
	5	140p. - 358p.
ZRA	2	34 - 56 - 27p. - 35p. - 57p. - 58p. - 59p. - 61p. - 62p. - 68p. - 96p. - 101p.

